

Bonus sanificazione 2021, no alla possibilità di cedere il credito

shutterstock-1661743201-393e1617

L'Agenzia delle entrate chiarisce che il **credito d'imposta** del Bonus sanificazione previsto dal decreto Sostegni bis si differenzia da quello del decreto Rilancio per la sua non cedibilità. Non esiste infatti **nessuna possibilità di cessione del credito** per coloro che hanno usufruito del Bonus sanificazione previsto dal decreto Sostegni bis. Diversamente da quanto previsto dal decreto Rilancio (dl 34/2020), l'Agenzia delle entrate ha precisato, con la circolare 13/E del 2 novembre 2021, che il credito previsto dal decreto Sostegni bis (n. 73/2021) non può essere ceduto.

Pertanto coloro che nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 hanno sostenuto spese per la sanificazione in conseguenza dell'emergenza pandemica potranno **utilizzare il credito del 30% in compensazione oppure direttamente nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui si è sostenuta la spesa.

Tra l'altro scade proprio oggi il termine per la presentazione delle domande di coloro che hanno effettuato **interventi di sanificazione nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021**. Ricordiamo l'elenco dei possibili beneficiari dell'agevolazione: soggetti esercenti attività di impresa; soggetti esercenti arti e professioni; enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività di bed & breakfast.

Sono invece **ammissibili al credito d'imposta le spese** di: sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati; somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali; acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, ecc.); acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; e) dispositivi di sicurezza quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti; dispositivi atti a

garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione).

L'Agenzia delle entrate informa inoltre che prossimamente sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la **compilazione del modello F24** da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici. Infine, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determinerà la percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili.